

ITARIA  
MBIENTE

COMUNE DI GOLASECCA

- 6 FEB 2020

PROT. N° 858

Cat. Classed Fasc.

Sede Legale: Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese - Tel. 0332 277.111 – Fax 0332 277.413 - C.F. e P. IVA 03510140126



- la razionalizzazione delle nuove espansioni
- il corretto recupero dell'esistente
- la compatibilità delle differenti funzioni insediative previste
- le previsioni relative alla viabilità ed al traffico
- l'idoneità delle opere pubbliche e delle infrastrutture

In sintesi, nella individuazione delle scelte nell'ambito V.A.S., nonché nella definizione degli elementi di dimensionamento del Documento di Piano e sui criteri di attuazione, non può che essere ribadita la necessità di privilegiare in maniera sistematica l'adozione di soluzioni razionali ed attente anche agli obiettivi di promozione e tutela della salute pubblica e di igiene del territorio.

### Osservazioni specifiche

Partendo da queste considerazioni di carattere generale, vengono di seguito formulate alcune osservazioni specifiche da interpretare in termini propositivi, come strumento per contribuire a realizzare un migliore utilizzo del territorio, anche sulla base di scelte coerenti con obiettivi di promozione e tutela della salute pubblica. In particolare, si evidenziano alcuni aspetti di natura igienico-sanitaria meritevoli di adeguata considerazione e di specifici approfondimenti.

- gli ambiti di trasformazione pubbliche o private individuati dovranno essere compatibili tra loro, con le zone confinanti in relazione alle caratteristiche degli insediamenti previsti, nonché con i vincoli amministrativi ed ambientali di qualsiasi natura, con capacità di mitigazione e di smaltimento di scarichi, emissioni, rumori, ecc. entro i limiti di accettabilità propri della zona. Inoltre, dovranno essere previste adeguate fasce di rispetto o protezione, in funzione della tipologia degli insediamenti consentiti, per salvaguardare la popolazione da fenomeni di inquinamento, molestia, rischi di incidente, ecc.;
- dovranno essere altresì individuate, se non già valutate, zone specifiche ed adeguate, opportunamente distanti dall'abitato, per attività particolari (raccolta-deposito rifiuti, eventuali allevamenti di animali a carattere industriale, ecc.);
- anche in tale prospettiva, si ricorda che Perimetrazioni e/o Fasce di rispetto e/o Zonizzazioni, di maggiore interesse e valenza ai fini di prevenzione igienico-sanitaria risultano essere:
  1. Perimetrazioni:
    - Centro edificato (art. 18 Legge 865/71, utile ai fini applicativi di quanto previsto dagli artt. 216-217 T.U.LL.SS.)
    - Centro abitato (art. 4 D.L.vo 285/92)
    - Aree pedonali (D.L.vo 285/92)
  2. Fasce di rispetto:
    - Cimiteriali (per la quale si rimanda a quanto disposto del DPR 285/90 così come modificato dall'art. 28 della Legge 01.08.92 n. 166, e dall'art. 8 del Regolamento Regionale (R.R.) n. 6 del 09.11.2004: "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", così come modificato dal punto a) dell'art. 1 del R.R. n. 1/2007). *Si ricorda che eventuali modifiche della fascia di rispetto cimiteriale non può intendersi approvata con la procedura VAS/PGT mediante la sola indicazione sugli elaborati grafici, ma solo a seguito di Variante al Piano Cimiteriale.*
    - Pozzi a uso idropotabile e sorgenti
    - Elettrodotti e cabine elettriche
    - Impianti per servizi di telecomunicazioni e stazioni radio base
    - Depositi temporanei raccolta differenziata di rifiuti ed eventuali impianti di trattamento
    - Depuratori (anche per piccole comunità)
    - Corsi d'acqua
    - Stradali



3. Zonizzazioni:

- Zonizzazione acustica (a tal proposito si fa notare che le zone produttive dovranno essere interessate da livelli di rumorosità compatibili con gli azzonamenti previsti dal Comune e con le normative vigenti, in particolare con quanto previsto dal punto 3, primo capoverso, ex C.R. 04.09.1996 che cita: "il divieto di porre a contatto zone i cui valori limite differiscano per più di 5dB(A)").
- Individuazione delle zone servite da pubblica fognatura su cui andrà effettuata una valutazione di idoneità e coerenza con le previsioni del Documento di Piano secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia.
- si ritiene opportuno che nel P.G.T., venga inserito quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006, specialmente per le nuove edificazioni e cioè il risparmio e il recupero della risorsa idrica (previsione di sistemi di raccolta ed accumulo dell'acqua piovana per usi non potabili per i nuovi fabbricati);
- *riguardo al recupero acque piovane, si ritiene che nulla osti all'utilizzo delle acque meteoriche, con adeguati parametri di qualità, anche per il lavaggio auto, purché, essendo la pratica potenzialmente associata con l'uso di sostanze chimiche inquinanti, vi sia la certezza che le acque reflue vengano convogliate in recapito fognario compatibile. Non si esclude inoltre l'installazione di dispositivi per l'alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie, purché vengano garantite adeguate soluzioni tecniche che evitino il rischio, seppur minimo, di reflusso delle stesse, con conseguenti possibili interferenze e contaminazioni con le condotte delle acque destinate al consumo umano;*
- per quanto riguarda il bilancio idrico, occorre che il fabbisogno di risorsa idrica potabile conseguente alle previsioni di espansione (incremento previsto di abitanti), l'incremento del fabbisogno per usi produttivi sia garantito dall'Ente Gestore dell'acquedotto che si dovrà assumere la responsabilità, *intervento per intervento*, del loro reperimento o disponibilità, nonché l'adeguatezza delle reti costituenti l'acquedotto stesso;
- occorre considerare l'osservanza delle aree di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico ai sensi della vigente normativa (zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione dei pozzi e/o sorgenti pubblici ad uso idropotabile attivi, *nonché di tutti i pozzi e/o sorgenti censiti ad uso idropotabile sia pubblici che privati (ancorché attualmente non attivi, ma ancora censiti come ad uso potabile o comunque non chiusi e sigillati)*, sia presenti a Golasecca, sia posizionati nei comuni limitrofi ma con zona di rispetto interessante il Comune di Golasecca. In particolare si fa presente che i pozzi perdenti, le fosse settiche, i bacini di accumulo di liquami e gli impianti di depurazione posti all'interno dell'area di rispetto di captazione di acquifero non protetto sono vietati e che eventuali realizzande fognature dovranno essere costruite a tenuta bidirezionale e con le altre caratteristiche contenute nella D.G.R., 10.04.2003 n. 7/12693 al fine di proteggere adeguatamente la falda idrica. Si fa infine presente che, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n.152/06, all'interno delle suddette aree di rispetto è vietato disperdere nel sottosuolo acque meteoriche provenienti da piazzali e strade. Sarebbe infine opportuno che le succitate zone di rispetto vengano eventualmente anche rideterminate con le modalità stabilite dalla D.G.R. del 27.06.1996 - n. 6/15137 salvo eventuali diverse valutazioni già considerate;
- dovranno essere verificate per tutte le aree urbanizzate (edificate e di nuova edificazione) la presenza o la previsione, contestualmente alla realizzazione degli interventi, di adeguate opere di fognatura, *nonché l'idoneità dei sistemi finali di collettamento e depurazione a ricevere e trattare i carichi inquinanti aggiuntivi (idraulici ed organici)*. Si ritiene inoltre necessaria l'acquisizione da parte del Comune, *intervento per intervento*, di formale attestazione rilasciata dai soggetti gestori dei sistemi finali di collettamento e depurazione, circa l'idoneità e capacità residua degli stessi a far fronte ai nuovi carichi inquinanti



(idraulici ed organici) derivanti dalle previsioni del P.G.T.. Si ritiene preferibile che le acque meteoriche di seconda pioggia dei piazzali non vengano primariamente convogliate nelle previste, per alcuni ambiti, realizzando fognature di acque bianche, ma in pozzi perdenti per rimpinguare adeguatamente le falde. Si propone anche di segnalare l'opportunità che le acque da disperdersi tramite pozzi perdenti venga preliminarmente raccolte e utilizzate per altri scopi (as es. innaffiatura del verde ed, se il caso, eventualmente, ad uso antincendio, se non contrario a direttive e/o norme stabilite da altri enti). Solo in caso di "troppo pieno" le acque dovrebbero essere inviate nelle realizzando fognature per le acque meteoriche;

- si ricorda, in ogni caso, che le eventuali aree e/o zone riservate per l'insediamento delle industrie insalubri di prima classe (elenco D.M. 5.09.94) dovranno essere esterne al perimetro del "centro edificato", allo scopo di evitare possibili fenomeni di molestia alla popolazione (art. 216 T.U.L.L.SS.; artt. 2.7.3.3 del Regolamento Comunale di Igiene - R.C.I. -). Si ricorda altresì che le industrie insalubri di prima classe non potranno essere neppure ampliate all'interno del perimetro dei Centri Edificati, ai sensi di quanto disposto dal suddetto art. 2.7.3.3. del R.C.I.

*Ai fini della salvaguardia dell'igiene dell'abitato, appare congruente l'applicazione del medesimo criterio (aree riservate lontane dalle abitazioni) anche per alcune attività insalubri di seconda classe o di quelle che, pur non classificabili, sono fonte di emissioni di varia natura (rumore, vibrazioni, fumi, odori, vapori, ecc.);*

- non essendo logicamente consentito un "peggioramento" della qualità dell'aria, appare necessario, al fine di una efficace azione preventiva, porre adeguati obiettivi di salvaguardia sanitaria ed ambientale, perseguendo al miglior livello possibile il contenimento delle emissioni atmosferiche.

Allo scopo di prevenire un deterioramento della qualità dell'aria, dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni e le disposizioni normative in materia, privilegiando fra l'altro l'utilizzo di impianti e di combustibili meno inquinanti, l'adozione di soluzioni alternative a quelle tradizionali e contemporaneamente perseguendo l'obiettivo del risparmio energetico.

Il Codice della Strada vigente detta specifici criteri e modalità atte ad assicurare interventi ed azioni di prevenzione, ed ulteriori indicazioni sono contenute nella L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"; a prescindere dagli obblighi normativi, azioni significative che possono comunque contribuire al perseguimento degli obiettivi di tutela e prevenzione della salute pubblica possono essere: a) realizzazione di tutte le forme di mitigazione possibile relative alla viabilità extraurbana (tracciati alternativi, fasce di rispetto, distanze, ecc.), b) interventi di modifica sulla rete esistente funzionali alla fluidificazione del traffico (rotatorie, sottopassaggi, ecc.), c) previsione di mobilità alternativa (piste ciclabili, percorsi pedonali, aree pedonali), d) previsione di zone a traffico limitato nei centri abitati e di potenziamento del trasporto pubblico;

*Bene quindi tutti gli interventi e gli studi sulla formazione di percorsi carrabili, ciclo-pedonabili e pedonali di rilevanza urbana (es. dove c'è la proposta di realizzazione uno spiazzo per permettere agli autobus di linea che raggiungono il centro storico di poter sostare in attesa della successiva corsa e di invertire agevolmente il servizio di marcia prevedendo una fascia verde permeabile di mitigazione e rispetto lungo la S.P. e percorso ciclabile)*

- relativamente al sistema a verde, lo stesso dovrà essere finalizzato ad assicurare non solo le funzioni più ampiamente riconosciute e valorizzate, ma anche quelle di valenza più tipicamente igienico-sanitaria; pertanto, dovrà essere garantita una adeguata dotazione di aree a verde non solo allo scopo di assicurare appropriate funzioni sociali, ricreative, paesaggistiche, idrogeologiche, ma anche allo scopo di ottenere un efficace processo di autodepurazione dell'aria, di favorire il miglioramento delle condizioni microclimatiche, e, più in generale, di contenere l'inquinamento acustico ed



atmosferico. Per tali ragioni, la previsione delle aree a verde dovrà garantire una collocazione ed una distribuzione adeguata anche all'interno del centro edificato e non solo nelle zone di contorno;

- come per gli altri aspetti inerenti una corretta valutazione delle risorse e previsione degli impatti attinenti a uno sviluppo razionale e sostenibile, quello relativo al fabbisogno energetico deve essere opportunamente considerato. Allo scopo di prevenire un deterioramento della qualità dell'aria, dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni e le disposizioni normative in materia, privilegiando fra l'altro l'utilizzo di impianti e di combustibili meno inquinanti (cfr. al riguardo anche la citata L.R. n. 24/2006);
- *per quanto riguarda il Radon, si prescrive, anche in sede di altri strumenti attuativi di pianificazione urbanistica (es. Regolamento Edilizio) di inserire le linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon negli ambienti indoor (indirizzo: [www.sanita.regione.lombardia.it](http://www.sanita.regione.lombardia.it)), adottate con Decreto del Direttore Generale Sanità del 21.12.2011 n. 12678;*
- *dal momento che gli impianti di telefonia cellulare pongono limiti sull'altezza degli edifici vicini, occorre prestare attenzione appunto all'altezza prevista di eventuali realizzandi nuovi edifici e all'eventuale sopraelevazione di quelli già esistenti in prossimità delle suindicate antenne.* Nel caso, in futuro, si debba procedere alla localizzazione di tali impianti, occorrerà una valutazione attenta di tale aspetto e una pianificazione urbanistica e territoriale che conduca ad una regolamentazione specifica ed appropriata per assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia. In particolare al Comune si propone di:
  - regolamentare l'eventuale installazione di nuove antenne, sfruttando l'accordo di più compagnie a mettere impianti nello stesso luogo per evitare il moltiplicarsi di dispositivi elettromagnetici;
  - suggerire quelle a minor impatto sul paesaggio, nelle aree di interesse storico-architettonico, e sulla popolazione;
  - trovare accordi preventivi con i gestori e con la popolazione locale (quartiere interessato);
  - pretendere in ogni caso e verificare il rispetto dei limiti di emissione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa;
- *Dal momento che gli ambiti AT R1, AT P1 e AT PC2 sono attraversati o hanno nelle vicinanze un elettrodotto, si ricorda che, per quanto concerne la tutela sanitaria connessa alla esposizione della popolazione a campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti e cabine elettriche occorre prevedere l'adesione alla normativa specifica vigente, con l'attenta determinazione delle fasce di rispetto così come previsto dall'art. 6 del D.P.C.M 08.07.2003 e secondo le modalità riportate nel D.M. 29.05.2008. Si rammenta inoltre che ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo D.P.C.M. "a titolo di misura di cautela per la popolazione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 microTesla, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio" (art. 3); "Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3*



microTesla per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio" (art. 4);

- *Per tutti gli ambiti dove sono previste demolizioni o comunque per le aree soggette a bonifica ed anche per l'eventuale presenza di siti inquinati* (industrie e attività estrattive dismesse, discariche abusive o dismesse ecc.) si richiede il ripristino ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e della D.G.R. n. 6/17252 del 01.08.1996, di entità commisurabile anche alla specifica futura destinazione d'uso dei siti medesimi. Inoltre si ricorda il rispetto dei criteri previsti dall'art. 7 della L.R. n. 1 del 02.02.2007 per il recupero di dette aree, nonché quanto previsto dall'art. 3.2.1 del Titolo III del Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I.) in tema di salubrità delle aree edificabili;
- si ricorda inoltre che dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in tema di bonifica e smaltimento delle strutture contenenti amianto. A tale proposito si invita a prevedere l'elaborazione di un censimento di codeste strutture esistenti sul territorio comunale, coerentemente con quanto previsto dal PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia), anche in riferimento alla D.d.g. della D.G. Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008 : "Protocollo per la valutazione dello stato delle coperture in cemento amianto" e del relativo ALLEGATO A. (nota ASL prot. n. 2008/014DPM0121908 del 17.12.2008 a firma del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Medico ed inviata a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia di Varese);
- in riferimento all'elenco degli indicatori presentati nel documento "Rapporto Ambientale", si propone l'inserimento di uno specifico per la quantificazione del consumo di suolo, al fine di poter meglio monitorare eventuale evoluzione del fenomeno di impermeabilizzazione del territorio;
- per quanto riguarda infine la prevenzione del rischio geologico, idrogeologico, sismico nonché ulteriori determinazioni puntuali in materia ambientale, si rimanda alle osservazioni di altri Enti competenti;
- si evidenziano inoltre alcuni aspetti di carattere generale meritevoli di analisi e valutazione, anche eventualmente all'interno di altri strumenti di gestione del territorio previsti dalla L.R. n. 12/2005 (es. Piano delle Regole, Regolamento Edilizio):
  1. si ricorda che in ogni caso le previsioni contenute non dovranno essere difformi da quanto previsto nel Regolamento Comunale di Igiene (R.C.I.) e nelle norme regionali e statali vigenti. In particolare si fa presente che le norme contenute nel R.C.I. sono da intendersi come prescrittive, non superabili, e riferite ai parametri minimi al di sotto dei quali non è possibile procedere;
  2. le acque di prima pioggia dovranno essere separate solo nei limiti consentiti dall'art. 3 del R.R. 24.03.2006 n. 4 onde evitare un eccessivo carico di acque non particolarmente sporche all'eventuale depuratore collegato alla fognatura con conseguente malfunzionamento delle stesse. Si ritiene preferibile che queste acque vengano convogliate in pozzi perdenti allo scopo di rimpinguare le falde acquifere;
  3. i velux dovranno essere realizzati in modo da poter essere apribili anche in condizioni di intemperie;
  4. dovrà essere garantito il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente con particolare riguardo ai parcheggi e ai percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali/trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione. Si demanda comunque la verifica di conformità alla vigente normativa di cui sopra agli organismi istituzionali individuati dai commi 4<sup>°</sup> e 7 dell'art. 24 della Legge 05.02.1992, n.104;
  5. particolare attenzione deve essere posta per lo smaltimento delle acque meteoriche al fine di evitare fenomeni di allagamento lungo i tratti di pista ciclo-pedonabile ecc. in progetto;
  6. si ricorda che la superficie drenante e scoperta dei fabbricati, da non adibire a posto macchina o deposito, dovrà essere conforme a quella stabilita dall'art. 3.2.3 del



R.C.I. (non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali). Si ricorda che gli autobloccanti in cemento tipo "prato armato" sono da considerarsi filtranti al 50%, mentre gli autobloccanti in P.V.C. sono da considerarsi filtranti al 100%. A questo proposito *l'ambito AT RT3 potrà avere una superficie scoperta e drenante del 25% solo nel caso l'attuale superficie scoperta e drenante abbia già attualmente un valore inferiore al 30% (richiesto, quest'ultimo, per insediamenti residenziali e misti);*

Infine, si ricorda che nelle previsioni di sviluppo dovrà essere considerato e rispettato ogni altro vincolo eventualmente presente sul territorio comunale (idrogeologico, ambientale, ecc.) di cui alla normativa vigente.

Eventuali ulteriori osservazioni/raccomandazioni, potranno essere effettuate in sede di successiva valutazione di cui alla procedura prevista dall'art. 13 della L.R. n. 12/2005.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA  
IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE - AMBIENTE

*Dott. Paolo Bulgheroni*

Documento informatico sottoscritto digitalmente  
Ex D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate  
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

*Responsabile del procedimento: Dr. F. Montani.  
Pratica trattata da: Ing. A. Careghini, T. P. A. Pizzoli.*

**UOC2020**

*P.C. Tecnico della Prevenzione*

*C:\Anno2020\VAS -PGT\Golasecca\2°conferenza/2020*

*10/01/20 11:23*

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Riferimento archivio igiene pubblica: protocollo in uscita

## Comune di Golasecca

---

**Da:** protocollo@pec.ats-insubria.it

**Inviato:** martedì 4 febbraio 2020 17:36

**A:** comune.golasecca@pec.regione.lombardia.it;  
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

**Oggetto:** Protocollo nr: 13097 - del 04/02/2020 - ATS\_Insubria - ATS INSUBRIA VA Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Golasecca. Convocazione 2° Conferenza (conclusiva) di verifica e valutazione

**Allegati:** 2162714\_1193-REG-1580833589534-VAS del PGT Golasecca\_rev Careghini.pdf.p7m;  
ATS\_Insubria.REGISTRO UFFICIALE.2020.0013097.pdf; Segnatura.xml

Invio di documento protocollato

**Oggetto:** Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Golasecca. Convocazione 2° Conferenza (conclusiva) di verifica e valutazione del procedimento di Vas del PGT.

**Data protocollo:** 04/02/2020

**Protocollato da:** ATS\_Insubria - ATS INSUBRIA VA

**Allegati:** 3

